

COMM. TRIB. REGIONALE BRESCIA - 23/65/2012

SVOLGIMENTO DEI FATTI

Fi. Gi. ha presentato quattro distinti ricorsi alla Commissione Tributaria Provinciale di Bergamo avverso altrettanti avvisi di accertamento emessi dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Bergamo relativamente a IRPEF per gli anni 2002, 2003, 2004 e 2005.

L'oggetto del contendere riguardava l'accertamento in via sintetica di redditi non dichiarati sulla base delle risultanze dei conti correnti intestati al contribuente nonché alla SICEG S.r.l. - di cui era considerato amministratore di fatto - del possesso dell'abitazione e della titolarità di un'assicurazione incendi.

In sede di ricorso la parte sosteneva che le risultanze dei conti correnti erano in realtà riconducibili all'attività della SICEG S.r.l.

La Commissione adita ha accolto parzialmente i ricorsi, condannando il contribuente a rifondere le spese per Euro 10.000,00. Il primo giudice escludeva dal calcolo dei redditi i prelevamenti e i versamenti indicati sui conti correnti intestati alla SICEG S.r.l., non riconducibili in modo inequivocabile al ricorrente.

Contro tale sentenza appella il contribuente riproponendo preliminarmente l'eccezione di incompetenza dell'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Bergamo 2, dato che all'epoca della notifica degli avvisi di accertamento egli risiedeva in Antegnate (Bg). Ribadisce inoltre l'illegittimità degli atti impositivi che hanno esteso le risultanze delle indagini finanziarie compiute nei confronti della SICEG al contribuente persona fisica, dato che le presunzioni di cui all'art. 32 comma primo n. 7 DPR 600/73 hanno valenza esclusivamente ai fini del reddito di impresa e di lavoro autonomo. In fatto, evidenzia che i conti correnti sono intestati alla SICEG S.r.l. o comunque sono ad essa riconducibili essendo fittizia l'intestazione in capo al contribuente. Eccepisce altresì la duplicazione della pretesa impositiva, essendo gli stessi conti correnti utilizzati ai fini dell'accertamento fiscale nei confronti della società. Contesta infine l'accertamento sintetico laddove poggianti sul possesso non provato di un'abitazione principale di 100 mq e sugli elementi patrimoniali rappresentati dalle movimentazioni dei conti correnti. Contestualmente avanza istanza di sospensione degli avvisi di accertamento impugnati e chiede che la causa venga discussa in pubblica udienza.

Si costituisce in giudizio l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Bergamo rilevando in primis l'infondatezza dell'eccezione di incompetenza territoriale, stante la competenza dell'ufficio nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale del soggetto obbligato alla dichiarazione alla data in cui questa è stata o avrebbe dovuto essere presentata. Rileva altresì che le movimentazioni finanziarie rappresentano presunzioni di elementi reddituali anche per le persone fisiche e che non è provato che sia fittizia l'intestazione dei conti correnti in capo al contribuente, precisando altresì che i relativi importi non sono stati imputati alla SICEG nell'accertamento alla stessa afferente. Che il Filippini sia amministratore di fatto e dominus della società risulta dall'atto costitutivo, spettandogli la nomina dei membri dell'organo amministrativo e comunque dalla procura a operare per conto della società. Quanto all'accertamento della sua capacità contributiva, il possesso dell'immobile incide anche se in locazione o detenuto a titolo gratuito, mentre per la polizza assicurativa allega attestazione contenente l'indicazione del codice fiscale e il nome della parte. Da ultimo, si oppone alla sospensione della sentenza impugnata.

Presenta memoria illustrativa parte contribuente ribadendo le argomentazioni già contenute nell'appello, aggiungendo che l'ufficio non ha dimostrato lo svolgimento di un'attività gestoria nell'ambito della società.

Avendo l'appellante proposto tempestiva istanza di discussione in pubblica udienza, regolarmente notificata a controparte, si procede in forma pubblica.

MOTIVAZIONE

La Commissione osserva preliminarmente che per ragioni di economia processuale l'istanza di sospensione della sentenza impugnata deve ritenersi assorbita nella discussione dell'appello. Ciò premesso, deve essere in primis rigettata l'eccezione di incompetenza sollevata da parte contribuente. Ai sensi dell'art. 31 comma secondo DPR 600/73, la competenza per il controllo delle dichiarazioni dei redditi e per la liquidazione delle imposte dovute "spetta all'ufficio distrettuale nella cui circoscrizione è il domicilio fiscale del soggetto obbligato alla dichiarazione alla data in cui questa è stata o avrebbe dovuto essere presentata". E' dunque irrilevante che al momento della notificazione degli avvisi di accertamento il contribuente fosse residente in Antegnate (Bg), dato che ad avere rilevanza è il domicilio fiscale al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi.

L'appello del contribuente deve essere respinto anche laddove contesta l'utilizzabilità delle risultanze dei conti correnti bancari. Non è in primo luogo contestabile l'utilizzo dell'accertamento bancario anche nei confronti dei soggetti privati che non siano imprenditori o liberi professionisti. L'art. 51 comma secondo DPR 633/72 e l'art. 32 DPR 600/73 consentono all'Amministrazione Finanziaria di rettificare su basi presuntive la dichiarazione del contribuente utilizzando i dati relativi ai movimenti sui conti correnti bancari ad esso intestati. In particolare, gli artt. 32 e 38 DPR 600/73 "hanno portata generale e pertanto riguardano la rettifica delle dichiarazioni dei redditi di qualsiasi contribuente, quale che sia a natura dell'attività dagli stessi svolta e dalla quale quei redditi provengano", senza che il riferimento ai ricavi e alle scritture contabili contenuto nella norma "possa in alcun modo impedire all'ufficio di desumere per qualsiasi contribuente che i "versamenti" operati sui propri conti correnti, e privi di giustificazione, costituiscano reddito, dovendosi ritenere tale attività accertativa pienamente consentita dalla norma in esame e assolutamente ragionevole" (Cass. Civ., Sez. Trib., sent. 19692/2011).

In secondo luogo, correttamente la sentenza di primo grado ha imputato al contribuente le risultanze dei conti correnti a lui formalmente intestati, non avendo egli fornito valida prova atta a dimostrare che l'intestazione a suo nome fosse fittizia - come pure ha sostenuto in sede di appello - e risultando altresì dagli atti che tali movimenti bancari non sono stati computati nel separato accertamento compiuto nei confronti della SICEG S.r.l.

Il provvedimento di primo grado va peraltro parzialmente riformato laddove ha imputato a reddito del contribuente non soltanto i versamenti compiuti sui suoi conti correnti, ma anche i relativi prelevamenti. Alla luce della stessa giurisprudenza sopra richiamata, il riferimento ai ricavi e alle scritture contabili contenuto nell'art. 32 DPR 600/73 risulta limitativo "della possibilità per l'ufficio di desumere reddito dai 'prelevamenti' allorquando si proceda nei confronti di contribuenti "privati". Per l'effetto la voce di accertamento riguardante le "spese per incrementi patrimoniali" deve essere rideterminata - rispetto all'importo di Euro 14.259.883,00 accertato e di Euro 6.822.166,32 risultante dalla pronuncia di primo grado - in Euro 3.450.641,26, pari all'ammontare dei versamenti

compiuti sui conti correnti intestati al contribuente ed esclusa ogni rilevanza dei prelevamenti al fine dell'accertamento.

L'appello del contribuente deve invece essere rigettato in toto quanto alle ulteriori voci di accertamento in contestazione. Quanto all'imputazione di una polizza incendi, l'esistenza del contratto assicurativo è stato validamente provato dall'Agenzia delle Entrate, che nelle proprie controdeduzioni d'appello ha prodotto relativa attestazione, contenente sia il nome che il codice fiscale della parte. Quanto all'incidenza dell'abitazione, la parte neppure contesta ed anzi riconosce - di avere avuto la disponibilità di un immobile nei periodi oggetto di accertamento, sia pure a titolo diverso dalla proprietà. Legittima pertanto è l'imputazione a suo carico dei costi di gestione derivanti dal godimento dell'immobile.

La Commissione osserva altresì che, stante la parziale soccombenza reciproca, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

la Commissione, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, ridetermina la voce di spesa per incrementi patrimoniali in € 3.450.641,26. Conferma nel resto. Spese del grado compensate.